



Assemblea dei sindaci

Deliberazione del 11.04.2024
N. 3/2024

**APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE ENTRATE
TARIFFARIE PER LE ANNUALITÀ 2024 E 2025 PER I COMUNI DELLA
GESTIONE ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA**

L'anno Duemila ventiquattro, il giorno 11 del mese di aprile alle ore 09.30 circa, presso la sede di ATO Toscana Centro in videoconferenza, in seconda convocazione;

Presiede l'adunanza l'assessore del Comune di Firenze, Andrea Giorgio;

È presente all'adunanza il Direttore Generale di ATO Toscana Centro, Dott. Dario Baldini;

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Katia Masini;

Fungono da scrutatori nominati dal Presidente: il Sindaco del Comune di Montespertoli (Mugnaini) e il Sindaco del Comune di Reggello (Giunti);

Alle ore 10.30 circa, al momento della discussione del presente provvedimento iscritto al n. 2 all'o.d.g., risultano presenti i rappresentanti dei Comuni nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo assessore delegato, qui di seguito indicati con la rispettiva quota di partecipazione di cui allo Statuto dell'Autorità:

Il Presidente, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Autorità, constatato che sono presenti all'adunanza n. 55 Comuni e che le quote di partecipazione sono pari al 96,41% dichiara aperta la discussione (... omissis...)

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione.

Comune	Quota partecipazione	Presenti	Assenti	Rappresentante
Abetone-Cutigliano	0,13%		X	
Agliana	0,91%	X		DELEGATO GHERARDI
Bagno a Ripoli	1,29%	X		DELEGATO MINELLI
Barberino di Mugello	0,59%	X		DELEGATO DI MAIO
Barberino Tavarnelle	0,74%	X		DELEGATO GRASSI
Borgo S. Lorenzo	2,20%	X		DELEGATO TAI
Buggiano	0,38%		X	
Calenzano	1,60%	X		SINDACO
Campi Bisenzio	2,62%	X		DELEGATO DELLA GIOVANPAOLA
Cantagallo	0,17%		X	
Capraia e Limite	0,32%	X		SINDACO
Carmignano	0,81%	X		DELEGATO MIGALDI
Castelfiorentino	0,85%	X		DELEGATO BRUCHI
Cerreto Guidi	0,57%	X		DELEGATO FERI
Certaldo	0,70%	X		DELEGATO DEI
Chiesina Uzzanese	0,26%	X		DELEGATO VIGNALI
Dicomano	0,24%	X		DELEGATO TURCHI
Empoli	2,60%	X		DELEGATO MARCONCINI
Fiesole	0,48%	X		DELEGATO SURIANO
Figline Incisa Valdarno	1,20%	X		DELEGATO BIANCHINI
Firenze	19,85%	X		DELEGATO GIORGIO
Fucecchio	1,06%	X		SINDACO
Gambassi Terme	0,31%	X		DELEGATO SETTEDUCATI
Greve in Chianti	0,70%	X		DELEGATO ROMITI
Impruneta	0,57%	X		DELEGATO BELLINI
Lamporecchio	0,44%	X		SINDACO
Larciano	0,52%	X		SINDACO
Lastra a Signa	0,84%	X		SINDACO
Londa	0,10%		X	
Marliana	0,13%	X		SINDACO
Massa e Cozzile	0,41%	X		DELEGATI BICCHI

Monsummano Terme	3%	X		DELEGATO ROVIEZZO
Montaione	0,22%	X		DELEGATO ROSSETTI
Montale	2,89%	X		SINDACO
Montecatini Terme	1,14%	X		DELEGATO LUMI
Montelupo Fiorentino	0,72%	X		SINDACO
Montemurlo	1,74%		X	
Montespertoli	4,78%	X		SINDACO
Pelago	0,40%	X		DELEGATO TINI
Pescia	0,99%	X		DELEGATO TRIDENTE
Pieve a Nievole	0,47%	X		DELEGATO MAZZEI
Pistoia	4,90%	X		DELEGATO SQUEGLIA
Poggio a Caiano	0,52%	X		DELEGATO BRESCI
Pontassieve	1,00%	X		SINDACO
Ponte Buggianese	0,40%	X		DELEGATO TESI
Prato	15,00%	X		DELEGATO SANZO'
Quarrata	1,24%	X		DELEGATO MEARELLI
Reggello	0,89%	X		SINDACO
Rignano sull'Arno	0,41%	X		DELEGATO TATINI
Rufina	0,32%	X		SINDACO
S. Casciano V.P.	0,83%	X		DELEGATO MAIDA
Sambuca Pistoiese	0,06%		X	
San Godenzo	0,07%		X	
S. Marcello Piteglio	0,38%		X	
Scarperia San Piero	0,62%	X		DELEGATO CASATI
Scandicci	2,28%	X		DELEGATO LOMBARDINI
Serravalle Pistoiese	0,42%	X		DELEGATO GALGINI
Sesto Fiorentino	7,48%	X		DELEGATO CORSI
Signa	0,90%	X		DELEGATO SCALINI
Uzzano	0,20%		X	
Vaglia	0,20%	X		DELEGATO IMPALLOMENI
Vaiano	0,51%	X		SINDACO
Vernio	0,25%	X		SINDACO
Vicchio	0,36%		X	
Vinci	0,82%	X		SINDACO
<i>Totale</i>	<i>100,00%</i>	<i>55</i>	<i>10</i>	

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Visti:

- l'art. 31 c. 1, L.R. n. 69/2011 secondo cui *"per ciascun ambito territoriale di cui all'art. 30 è istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, denominata autorità servizio rifiuti"*;
- l'art. 32, c. 2, L.R. n. 69/2011 che stabilisce che *"[...] a decorrere dal 1° gennaio 2012 le funzioni già esercitate secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'art. 201 del D.lgs. n. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite le autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell'art. 31 [...]"*;
- l'art. 36, L.R. n. 69/2011 in virtù del quale *"l'assemblea dei sindaci svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizio rifiuti. In particolare, provvede [...] alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio"*;
- lo Statuto di ATO Toscana Centro approvato con la deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 26.07.2012 e s.m.i.;

Visti, anche:

- l'art. 2, comma 12, lett. i), L. n. 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, L. n. 205/2017;
- il D.P.R. n. 158/1999 recante *"Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*;
- il D.lgs. n. 152/2006 recante *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (d'ora in poi **Delibera 363**) e il relativo allegato A recante *"Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-20252 e ss.mm.ii. e il relativo allegato A (d'ora i poi **MTR-2**)"*;
- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF recante *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"* e il relativo Allegato A, *"Testo unico per la regolazione della qualità dei rifiuti"* (**TQRIF**);
- il D.lgs. n. 201/2022, recante *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*;
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF (d'ora in poi **Delibera 386**) recante *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"*;
- la deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF (d'ora in poi **Delibera 387**) recante *"Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"* e il relativo Allegato A;
- la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF (d'ora in poi **Delibera 389**) recante *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)"*;
- la deliberazione ARERA n. 7/2024/R/RIF recante *"Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10775 del 2023, in materia di"*

regolazione tariffaria degli impianti di trattamento dei rifiuti di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative" (d'ora in poi **Delibera 7**);

- la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione ARERA n. 1/DRIF/2022, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria si accesso agli impianti di trattamento approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Ricordato che:

- a seguito di gara pubblica svolta nel rispetto del D.lgs. n. 163/2006, ATO Toscana Centro ("Autorità" o "Concedente") ha selezionato Alia Servizi Ambientali S.p.A. ("ALIA" o "Concessionario" o "Gestore") quale affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni dell'Ambito Toscana Centro ("Concessione");
- la Concessione è regolata dal Contratto di servizio vigente fra Concedente e Concessionario;
- il perimetro gestionale definito dalla Delibera 363 è interamente ricompreso nel perimetro dei servizi della Concessione affidata ad ALIA;
- AER SpA ("AER") gestisce, in regime di salvaguardia fino al termine dell'affidamento ovvero al 31.12.2030, il servizio sul territorio dei Comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo;

Ricordato, anche, che:

- l'art. 7bis, MTR-2 stabilisce che *"Ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $aa = \{2024, 2025\}$, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:*
 - *per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*
 - *per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile";*
- ARERA, al comma 5 dell'art. 4 della Delibera 363, ha chiarito che *"nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza – qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al*

perseguimento degli specifici obiettivi programmati – potrà essere rimodulata comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità, nei seguenti termini:

- *in sede di prima determinazione tariffaria, tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025;*
- *in sede di aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025”;*
- il comma 1.2 della Delibera 389, prevede che *“Ai fini dell’aggiornamento biennale di cui al comma 1.1:*
 - a) *con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024 e 2025, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all’Ente territorialmente competente;*
 - b) *con riguardo alla rideterminazione, per gli anni 2024 e 2025, delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, il gestore di tali attività aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;*
 - c) *gli organismi competenti di cui alle precedenti lett. a) e b), in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF compiuta sulla base delle informazioni e degli atti enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento, assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all’Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2 e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF”;*
- il comma 1.3 della Delibera 389, prevede che *“L’aggiornamento biennale delle entrate tariffarie di riferimento di cui all’articolo 2 del MTR-2, avviene in conformità alle disposizioni del presente provvedimento, che afferiscono:*
 - a) *alla riedizione del potere tariffario dell’Autorità, nei termini di cui all’Articolo 2, alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7196/23 e in esito al riesame delle varie componenti di costo richiesto dalla sentenza da ultimo citata;*
 - b) *agli adeguamenti contabili e monetari per l’aggiornamento dei costi riconosciuti di cui all’Articolo 3;*
 - c) *al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’Articolo 4, anche tenuto conto del coordinamento con le misure introdotte sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto all’Articolo 7;*
 - d) *alle ulteriori regole per la determinazione dei costi riconosciuti di cui all’Articolo 5, con particolare riguardo a specifici profili per l’aggiornamento dei costi operativi incentivanti e delle componenti a conguaglio”;*
- allo scopo di evitare che l’adeguamento monetario per le annualità 2024 e 2025 introdotto per tener conto degli incrementi di costo legati alla dinamica inflattiva possa determinare un incremento delle entrate tariffarie superiore al limite tariffario, il comma 4.5 del MTR-2 stabilisce che *“Ai fini dell’aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in*

ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, per la determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente CR_{Ia} , che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro ρ_a , assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 4.6";

- *il comma 7.6 del MTR-2 stabilisce che "ai fini dell'aggiornamento annuale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi d'inflazione: $I^{2023}=4,5\%$ e $I^{2024}=8,8\%$. Per l'anno 2025 si assume inflazione nulla";*
- *il comma 17.2 del MTR-2 prevede che "Ai fini della quantificazione delle componenti RC_{totTV} e RC_{totTF} , l'Ente territorialmente competente può, con procedura partecipata dal gestore, determinare l'entità del riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili ai sensi di quanto disposto dalla metodologia tariffaria, ma non ancora recuperati, anche provvedendo alla rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, nonché eventualmente prevedendo le modalità per il recupero degli stessi anche successivamente al 2025, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio economico finanziario delle gestioni."*

Ricordato, inoltre, che:

- il Titolo VI del MTR-2 contiene la disciplina per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, distinguendo tra gli impianti di chiusura del ciclo "integrati" o "minimi" e gli impianti "intermedi";
- l'art. 7.2 della Delibera 363 stabilisce l'obbligo per i gestori di impianti di chiusura del ciclo "minimi" e "intermedi" di determinare secondo quanto previsto agli artt. 23 e 25 del MTR-2, le tariffe d'impianto e i PEF, trasmettendoli all'Ente territorialmente competente;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2/2023 recante "Approvazione effetti conseguenti alla sentenza 298 del TAR Lombardia. sospensione del procedimento di verifica del PEF dell'impianto de "il Fossetto" (gestore CMSA) e del PEF dell'impianto di termovalorizzatore di Montale (gestore CIS SpA)" ha sospeso, nelle more di comunicazioni in merito da parte degli Enti interessati sugli effetti conseguenti alla sentenza 298 del TAR per la Lombardia, dei procedimenti di verifica del PEF dell'impianto de "il Fossetto" (gestore CMSA) e del PEF del termovalorizzatore di Montale (gestore CIS SpA) e il conseguente invio ad ARERA della relativa documentazione;
- in data 01.12.2023, nell'imminenza dell'esito del procedimento presso il Consiglio di Stato e in ossequio a quanto previsto e dagli artt. 1 e 6, deliberazione n. 389/2023/R/RIF, l'Autorità ha chiesto ai Gestori di impianti "minimi" di inviare a questa Autorità, entro il 31 gennaio 2024, l'aggiornamento del piano economico finanziario di ogni impianto, in modo da consentire lo svolgimento delle procedure istruttorie e di validazione non appena il quadro normativo fosse stato ridefinito;
- la Delibera 7 ha modificato e integrato il MTR-2, e segnatamente quanto previsto al Titolo VI, in modo da ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato aggiornando all'annualità 2024 il primo anno di applicazione della disciplina per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

- l'art 1.7 della Delibera 7, ha stabilito che il termine per la trasmissione ad ARERA della predisposizione del PEF per il biennio 2024-2025 ai fini della determinazione della tariffa di accesso agli impianti di chiusura del ciclo minimi è rideterminato al 30.06.2024, ovvero in data successiva al termine previsto per la trasmissione ad ARERA dell'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025;

Ricordato, infine, che:

- con deliberazione n. 17/2023 l'Assemblea dei Sindaci ha approvato la presentazione di un'istanza di revisione *infra-periodo* della predisposizione tariffaria per il costituito ambito tariffario sovracomunale n. 1 (ATS 1) e il comune di Lastra a Signa per gli anni 2023-2025;
- la procedura di approvazione della proposta tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani è delineata dall'art. 7 della Delibera 363 ("Procedura di approvazione") e dagli artt. 27-29 del MTR-2 che, in sintesi, delinea un procedimento i cui soggetti sono:
 - **i Gestori del servizio (ALIA e i Comuni)**, che hanno il compito di predisporre il PEF in conformità al MTR-2;
 - **l'Ente territorialmente competente (Autorità o ATO Toscana Centro)** che, nell'ambito del procedimento di approvazione, sottopone a validazione e provvede alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:
 - a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2;
- inoltre, ai fini dell'approvazione da parte di ARERA, l'Ente territorialmente competente provvede per ciascun ambito tariffario alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:
 - a) il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e le dichiarazioni di veridicità dei gestori, redatte secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;
 - b) le delibere di approvazione del PEF di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024.
- **ARERA**, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi (comma 7.7).
- costituiscono oggetto delle determinazioni dell'Autorità:
 - a) i fattori di sharing, b_a e ω_a e i relativi coefficienti $\gamma_{1,a}$, definito tenendo conto dei risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata e $\gamma_{2,a}$ e di efficacia nelle operazioni di riutilizzo e riciclo;
 - b) la rimodulazione della differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite alla variazione annuale, come da proposta del gestore;

- c) il coefficiente di recupero di produttività, X_a per gli anni 2024-2025;
- d) il costo unitario effettivo ($CU_{eff_{2020}}$);
- e) i coefficienti per il miglioramento previsto della qualità, QL_a per gli anni 2024-2025;
- f) i coefficienti per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale, PG_a per gli anni 2024-2025;
- g) la componente CO^{exp}_{116} a copertura degli scostamenti dei costi riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020;
- h) la componente CQ^{exp} a copertura degli eventuali oneri riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità previsti dal TQRIF;
- i) la componente COI^{exp} a copertura dei costi derivanti dalle modifiche del perimetro gestionale e di standard migliorativi rispetto a quelli minimi previsti dalla regolazione;
- j) il coefficiente CRI_a che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione;

i cui criteri di definizione dei valori dei coefficienti e parametri sono illustrati nella Relazione di accompagnamento (d'ora in poi **Relazione**) della gestione ALIA, allegata al presente atto, di cui all'Allegato 2 della determinazione n. 1/DTAC/2023;

Preso atto che:

- l'Autorità ha definito di concerto con i Comuni componenti l'ATS 1 le modalità di determinazione dei coefficienti necessari per la determinazione delle entrate tariffarie in conformità con quanto previsto dal MTR-2, ovvero che:
 - i parametri $CU_{eff_{2022}}$ e *Benchmark*, sono determinati come media ponderata dei parametri già calcolati per i singoli Comuni appartenenti all'ATS 1;
 - ai coefficienti PG_a e QL_a è attribuito il valore determinato applicando la metodologia comune a tutti gli ambiti tariffari prevista nella Relazione della gestione ALIA;
 - i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, sono determinati mediante i valori medi ponderati delle variabili indicate dalla Relazione di accompagnamento della gestione ALIA;
 - il coefficiente di *sharing* e b_a è determinato applicando la metodologia definita dall'Autorità indicata nella Relazione della gestione ALIA;
 - i coefficienti X_a e ω_a sono stati determinati sulla base della metodologia definita dall'Autorità a partire dai valori dei coefficienti $CU_{eff_{2021}}$, *Benchmark*, $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$;
- ai sensi dell'art. 3, c. 3 della determinazione n. 1/DTAC/2023, *"l'Ente territorialmente competente, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione al medesimo richiesta, può valorizzare, secondo le modalità operative declinate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1, il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli*

riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a $I^{2023}=4,5\%$, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF”;

- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 del MTR-2 è stato previsto per ogni ambito tariffario così come riportato nell'allegata Relazione della gestione ALIA, in coerenza con le determinazioni e deliberazioni dell'Autorità;
- il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 del MTR-2 è stato calcolato per ciascun anno e per ciascun ambito tariffario prendendo come riferimento i PEF riclassificati ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 che prevede la sottrazione delle seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007;
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- nel caso di passaggio dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva, l'art. 16.3 del MTR-2 prevede che la componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti del gestore assuma un valore decrescente in 4 anni partendo da una soglia massima dell'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3. dell'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 fino a un minimo previsto per il quarto anno pari al valore massimo previsto dalle norme fiscali;

Considerato, anche, che:

- con propria determina n. 11 del 01.02.2022 Il Direttore Generale ha affidato il servizio di validazione del cd. PEF grezzo dei gestori ALIA, AER e delle gestioni comunali per gli anni 2024-2025, in coerenza con quanto previsto dalla Delibera 363, alla società Paragon Business Advisors Srl (P.IVA 07742550960) che ha consegnato formalmente le relazioni di validazione dei dati del PEF grezzo 2022 e 2023 predisposti da ALIA, AER e dai Comuni;
- il supporto fornito dalla società Paragon Business Advisors Srl nella validazione delle informazioni di cui sopra ha evidenziato il rispetto delle condizioni di cui all'art. 7, della Delibera 363 e del MTR-2;
- in data 19.04.2023 l'Autorità ha inviato al gestore ALIA il cronoprogramma delle attività per l'aggiornamento tariffario per il biennio 2024 e 2025 concordato nell'incontro del 19.01.2023, così come aggiornato nella nota ALIA del 15.03.2023, che chiariva i tempi massimi di trasmissione e infine di nuovo aggiornato dall'Autorità in funzione della probabile data di disponibilità delle informazioni relative al preconsuntivo 2023;
- l'Autorità, con nota Prot. n. 2036 del 27.09.2023, inviata a tutti i Comuni di ATO Toscana Centro, ha avviato il percorso dell'aggiornamento tariffario per le annualità 2024-2025, richiedendo ai Comuni la trasmissione entro il 31.10.2022 dei dati desunti delle rispettive fonti contabili in conformità con quanto previsto dall'art. 27 del MTR-2;
- con lettera del 04.12.2023 l'Autorità ha sollecitato alcuni Comuni ad inviare i dati di propria competenza necessari per la compilazione del PEF;
- con numerosi solleciti informali al gestore ALIA e con la comunicazione Prot. n. 726 del 06.03.2024, l'Autorità ha chiesto ad ALIA l'invio del cd. PEF grezzo 2024-2025;

- con comunicazione del 06.03.2024, ALIA ha inviato la documentazione di propria competenza, poi sostituita con l'aggiornamento della documentazione inviata il 21.03.2024;

Preso, anche, atto che:

- nel corso delle interlocuzioni con ARERA derivanti dalle attività di verifica dei PEF relativi alle annualità 2020 e 2021 è emersa la necessità di rettificare la modalità di calcolo del *Benchmark* e, di conseguenza, l'importo dell'eccedenza eventualmente registrata delle entrate tariffarie rispetto al limite tariffario. Pertanto, ATO Toscana Centro, nelle more della conclusione del procedimento di verifica da parte di ARERA, ha effettuato le necessarie rettifiche ai nuovi valori in modo da recepirne gli effetti nella predisposizione tariffaria per il secondo periodo regolatorio;
- con la Deliberazione n. 17/2023 l'Assemblea dei Sindaci ha approvato le modifiche ai criteri di attribuzione dei costi efficienti ai singoli ambiti tariffari della gestione ALIA;
- nel corso delle verifiche effettuate nel contesto dell'aggiornamento tariffario relativo al biennio 2024-2025 è emersa la necessità di correggere alcuni errori di calcolo relativi alle componenti *RCU* e *RCtot* e di provvedere alla compensazione dei relativi effetti nel contesto dell'aggiornamento tariffario per il biennio 2024-2025;
- i PEF e la Relazione riportano i valori del coefficiente del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (H_a) e danno conto degli obiettivi annuali di miglioramento di ciascuna gestione come indicato dall'art. 8 della Delibera 389, così come rilevati negli schemi tabellari contenuti nei dati contenuti nel *tool* di ciascun ambito tariffario;

Considerato, inoltre, che:

- i Comuni di Chiesina Uzzanese, Montale, Montespertoli e Pieve a Nievole hanno deliberato entro il mese di dicembre 2023 l'adozione della tariffa corrispettiva, il relativo regolamento, già approvato dall'Autorità con la deliberazione n. 15/2023, e l'adesione all'ambito tariffario sovracomunale n. 1, portando a 16 il numero di Comuni partecipanti;
- per i 16 Comuni componenti l'ATS 1 e per il Comune di Lastra a Signa che hanno adottato il regime di tariffa corrispettiva è necessario definire le modalità di valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti del gestore relativi ai crediti in luogo del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) previsto per i comuni che sono in regime di tariffa tributo secondo le indicazioni di cui al comma 16.3 del MTR-2;
- la cronologia di emissione dei titoli di riscossione per gli utenti dei 12 Comuni dell'ATS 1 che hanno adottato già dal 2023 la tariffa corrispettiva impedisce una ragionevole stima dei tempi di pagamento degli utenti e quindi non appare ancora possibile definire sulla base dell'evidenza empirica il valore iniziale degli accantonamenti del Gestore relativi ai crediti, né lo schema della loro progressiva riduzione fino al valore previsto dalle norme fiscali per il quarto anno;
- l'Autorità ha pertanto proposto al Gestore in coerenza con le previsioni di cui all'art. 16.3 del MTR-2 una metodologia di calcolo dell'accantonamento per rischi su crediti del gestore ALIA, così determinata:
 - valore del I anno pari all'importo del FCDE riconosciuto per l'ambito tariffario nello stesso anno;

- valori al II anno pari al 90% del valore dell'accantonamento riconosciuto per l'anno I;
- valori al III anno definiti pari al 70% del valore dell'accantonamento riconosciuto per l'anno I;
- le modifiche introdotte al MTR-2 dalle Deliberazioni 389 e 7 e dalla determinazione 1/DTAC/2023 hanno reso necessario modificare la metodologia di definizione dei parametri γ_1 e γ_2 , e ω di modulazione del fattore di *sharing* b , di cui all'art. 3 del MTR-2;
- le modifiche e le integrazioni introdotte da ARERA relative ai parametri γ_1 e γ_2 , e ω hanno inoltre reso necessario la revisione i) delle modalità di calcolo del coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti QL , e ii) del coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale PG , con l'obiettivo di renderle coerenti con il MTR-2;
- nel caso di aziende di gestione dei rifiuti urbani la dinamica dell'inflazione non produce effetti su alcune voci di bilancio, come il costo del lavoro e gli ammortamenti, in quanto strutturalmente insensibili e, quindi, i coefficienti CRI_{2024} e CRI_{2025} sono stati determinati sulla base di una metodologia coerente con la necessità di assicurare un limite tariffario tale da consentire di accogliere tra le entrate tariffarie, per quanto possibile, gli incrementi di costo legati alla dinamica inflattiva il gestore ALIA;
- l'Autorità ha ricevuto i PEF grezzi della gestione ALIA relativi al 2022 in data 09.10.2023 e ha effettuato le attività di verifica e confronto nel periodo ottobre 2023-marzo 2024 nel corso di sette (7) incontri;
- il Gestore poi ha nuovamente trasmesso all'Autorità la documentazione, utilizzando per la predisposizione del PEF per l'annualità 2025 i dati contabili certi del 2022 in luogo del preconsuntivo 2023;
- in data 26.03.2024 la società Paragon Business Advisors Srl (P.IVA 07742550960), incaricata delle attività di verifica di cui al comma 7.4 della Delibera 363, ha consegnato formalmente la relazione di validazione dei dati del 2022 trasmessi da ALIA e dai Comuni sinteticamente riportata nel Capitolo 4 della Relazione;
- l'Autorità, tenuto conto al contempo del comma 3.3 della determinazione 1/DTAC/2023 e delle valutazioni effettuate sulla natura (temporanea) dello shock inflazionistico del 2022-2023 e di quanto emerso nel corso delle attività di valutazione dei costi relativi all'annualità 2022, ha ritenuto che per il gestore ALIA non sussistessero le condizioni per il riconoscimento del conguaglio delle entrate tariffarie dell'annualità 2023 basato sulla loro riquantificazione ottenuta applicando un tasso di inflazione $I^{2023}=4,5\%$;
- il Gestore, condividendo le valutazioni dell'Autorità, non ha proposto l'inserimento del conguaglio delle entrate tariffarie dell'annualità 2023 nei PEF trasmessi;
- la Deliberazione 385 ha stabilito che i contratti di servizio siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi ad ARERA da ATO Toscana Centro entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024 i dati contabili relativi al 2023;

- tra le modifiche al Contratto di servizio richieste dall'Allegato A dalla Deliberazione 385 l'art. 8 figura la redazione di un piano economico finanziario di affidamento di durata pari a quella dell'affidamento l'andamento dei costi di gestione e di investimento;
- ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 25/1998, entro 180 giorni dall'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche – Piano dell'economia circolare, l'Autorità dovrà adottare il Piano di ambito al cui interno è prevista la predisposizione del piano economico finanziario degli interventi;
- le risultanze dell'applicazione dei coefficienti al PEF grezzo hanno evidenziato nel 2024 un incremento tariffario superiore al limite per n. 33 ambiti tariffari della concessione ALIA e di 22 nel 2025;
- l'Autorità, tenuto conto della situazione economico finanziaria dell'azienda e dell'effettivo impatto dell'inflazione sui conti del Gestore, ha prospettato ad ALIA una proposta di rimodulazione con eccedenza delle entrate tariffarie di riferimento rispetto al limite basata sul riconoscimento parziale dell'eccedenza delle entrate tariffarie rispetto ai rispettivi limiti;
- l'Autorità e il Gestore, nel corso delle verifiche sui dati trasmessi, hanno congiuntamente preso atto del significativo volume di interventi che interessa la gestione e della necessità, nell'attesa che il livello delle entrate tariffarie possa incorporare le efficienze attese, di preservare la sostenibilità dei corrispettivi applicati all'utenza. Il Gestore ha pertanto manifestato la disponibilità a fornire un segnale economico coerente con i recuperi di efficienza attesi dagli interventi in corso;
- L'importo dell'eccedenza rispetto al limite tariffario non riconosciuto al Gestore, pari a euro 4.900.000, è stato quantificato operando una detrazione ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF a valere sulla componente di costo a copertura delle attività di raccolta e trasporto;
- con procedura partecipata è stata determinata l'entità del riconoscimento degli oneri ammissibili ai sensi del MTR-2 non ancora recuperati, provvedendo alla necessaria rimodulazione dell'eccedenza tra le diverse annualità anche successivamente al 2025, garantendo al contempo la sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e la salvaguardia dell'equilibrio della gestione ALIA;
- il gestore ALIA, in dissenso con le valutazioni effettuate dall'Autorità, ha aderito alla proposta di rimodulazione presentata dall'Autorità aderendo alla proposta dell'Autorità di rinunciare al riconoscimento dell'importo massimo delle entrate tariffarie così come risultante dall'applicazione del MTR-2;
- il confronto tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria mostra che la rimodulazione dell'eccedenza determinata riconoscendo il valore massimo delle entrate tariffarie risultante dall'applicazione del MTR-2 non è necessaria per mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione ALIA;
- la differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite tariffario così come risultante dall'esclusione dell'importo di 4.900.000 euro associato alla componente di costo a copertura delle attività di raccolta e trasporto, anche in considerazione di quanto già emerso in sede di predisposizione tariffaria per le annualità 2022-2025, è stata validata dall'Autorità e ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del Gestore;

- l'Autorità provvederà a rimodulare la differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite tariffario nelle diverse annualità del PEF pluriennale del terzo periodo regolatorio 2026-2030 di ciascun ambito tariffario della gestione ALIA per consentire nelle tariffe del biennio 2024-2025 il rispetto del limite di crescita applicato nelle relative determinazioni, in coerenza con quanto previsto dal comma 4.5 del MTR-2;

Considerato, infine, che:

- in data 28.03.2024, ATO Toscana Centro ha inviato a mezzo PEC, e successivamente presentato, la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio a tutti i Comuni della gestione ALIA;
- è opportuno prevedere di dare mandato al Direttore di predisporre quanto necessario per la trasmissione ad ARERA della documentazione di cui all'art. 8, della Delibera 363;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 co.2 della LR 69/2011;

Visto, infine, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. di approvare quanto in premessa;
2. di procedere all'approvazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'Autorità nella definizione dell'MTR-2 indicati in premessa, determinati con le modalità indicate nella Relazione di accompagnamento della gestione ALIA applicati per l'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2024-2025;
3. di procedere all'approvazione, per gli ambiti tariffari a tariffa corrispettiva, di una metodologia di calcolo dell'accantonamento per rischi su crediti del gestore ALIA, così determinata:
 - valore del I anno pari all'importo del FCDE riconosciuto per l'ambito tariffario nello stesso anno;
 - valori al II anno pari al 90% del valore dell'accantonamento riconosciuto per l'anno I;
 - valori al III anno definiti pari al 70% del valore dell'accantonamento riconosciuto per l'anno I;
4. di approvare i PEF predisposti per gli anni 2024-2025, per ciascun ambito tariffario della gestione ALIA, secondo quanto previsto dall'art. 27 del MTR-2 e di approvare i PEF relativi all'annualità 2025 con riserva di valutazione dei valori risultanti dal riallineamento dell'annualità 2023 alle fonti contabili certe nella successiva predisposizione tariffaria;
5. di approvare la Relazione di accompagnamento al PEF di aggiornamento delle annualità 2024 e 2025 di ciascun ambito tariffario della gestione ALIA, inclusi gli allegati e predisposta secondo lo schema di cui alla determinazione n. 1/2023/DTAC come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di dare mandato al Direttore a provvedere alle eventuali correzioni e integrazioni della documentazione e alla trasmissione ad ARERA delle risultanze del presente provvedimento di cui ai punti precedenti, in conformità alle previsioni della Delibera 363;
7. di dare mandato al Direttore a determinare e trasmettere ai comuni componenti l'ATS 1 e al Comune di Lastra a Signa i valori delle tariffe unitarie per la parte fissa e la parte variabile e a provvedere al calcolo dei valori dei trasferimenti tra i Comuni che hanno adottato la tariffa corrispettiva e ALIA, gestore della tariffa e dei rapporti con l'utenza;
8. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente.
10. di disporre l'invio della deliberazione all'Assemblea dei Sindaci per quanto di competenza.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Uditi gli interventi registrati a verbale;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione sopra integralmente descritta;

Tenuto conto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 dello Statuto *"l'attribuzione di voti a ciascun membro dell'assemblea è articolata come riportato nell'allegato 1 dello Statuto"*;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 12 dello Statuto, *"le votazioni avvengono per voto palese e le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino la maggioranza, sia in termini numerici, che in termini di voti di cui al comma 8 dei presenti medesimi."*;

Eseguita la votazione del presente deliberato, in forma palese per appello, si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati:

- Presenti n. 55 (equivalenti a quote 96,41);
- Votanti n. 55 (equivalenti a quote 96,41);
- Astenuti n. 4 (equivalenti a quote 4,61) Carmignano, Ponte Buggianese, Montale, Vaiano;
- Voti contrari n. 12 (equivalenti a quote 11,79) Agliana, Calenzano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pistoia, Poggio a Caiano, Serravalle Pistoiese, Vaglia;
- Voti favorevoli n. 39 (equivalenti a quote 80,01)
- Il provvedimento risulta approvato a MAGGIORANZA dei votanti e con identico risultato dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Segretario
Dott.ssa Katia Masini

Il Presidente
Dott. Andrea Giorgio